

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio Via di S. Michele, 22 00153 Roma

CIRCOLARE N. 24

Ai Direttori Regionali LORO SEDI

OGGETTO: d.l. n. 70 del 2011 – modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica – circolare esplicativa

Ai Soprintendenti LORO SEDI

All'Avvocato Generale dello Stato Avvocato Ignazio Francesco Caramazza Via dei Portoghesi, 12 00186 ROMA

E,p.c.

All'Ufficio Legislativo SEDE (rif. nota n. 16544 del 12/09/2011)

Al Segretario Generale SEDE

Al Capo di Gabinetto SEDE

Al Ministero dell'ambiente E della Tutela del Territorio E del Mare Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA

(Rif nota n. 27345 del 01/09/2011)

PROT. N. 35009 DEL 08/11/2014 CL. 34.01.04/83.1

Si fa riferimento al parere reso dall'Ufficio Legislativo con nota n. 16544 del 12/09/2011 e alla circolare n. 8296 del 19/09/2011 a firma del Segretario Generale pubblicata sulla RPV,

*



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio Via di S. Michele, 22 00153 Roma

relativi alle modifiche apportate all'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali dal decreto legge indicato in oggetto, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011.

In merito, si ritiene opportuno emanare indicazioni di carattere operativo, al fine di fornire un supporto all'attività degli Uffici periferici e di corrispondere a richieste di chiarimenti formulate per le vie brevi da diverse strutture anche dopo la predetta circolare.

Si sottolinea che la presente verrà pubblicata esclusivamente sul sito web della scrivente Direzione e sul sito web del Ministero alla voce circolari. Non si procederà quindi ad invio cartaceo

Di seguito si enunciano le tematiche più rilevanti:

Natura e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica e del parere del Soprintendente

(cfr. articolo 146, comma 4 e comma 5)

- Dal dettato della norma come ora vigente, si evince che l'autorizzazione paesaggistica è
 "efficace" e non più "valida" per un quinquennio dal momento del rilascio. Infatti nel
 comma 4 il termine "valido" è stato sostituito dal termine "efficace"; tale modifica non va
 ad incidere sulla prassi consolidatasi e pertanto l'autorizzazione paesaggistica continua a
 dispiegare la sua efficacia per un quinquennio dalla data del rilascio;
- il dettato del comma 5 così come ora vigente, attribuisce al parere del Ministero, (cioè all'organo ministeriale a ciò deputato dal vigente regolamento organizzativo) natura obbligatoria e non vincolante se lo stesso non sia reso entro il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti. In tale evenienza il parere viene considerato quale parere favorevole. Si viene quindi a configurare il silenzio assenso. La natura di atto tacito di assenso determina per l'Organo ministeriale, individuato per l'espressione del parere, una maggiore responsabilità e consapevolezza, considerato che la semplice inerzia comporterebbe un'assunzione di responsabilità diretta in ordine al contenuto del provvedimento. D'altra parte, è bene sottolinearlo, la natura non vincolante del parere si verificherà esclusivamente nel momento in cui saranno stati approvati i piani paesaggistici e gli strumenti urbanistici saranno stati adeguati a tali piani, evenienza questa ancora al di là da venire, atteso l'attuale stato della copianificazione congiunta. Lo si chiarisce in linea generale ed anche e soprattutto a fronte di numerose perplessità esternate a riguardo da Soprintendenti e da funzionari. Ancora si sottolinea che nel panorama italiano delle 17 Regioni soltanto una, la Lombardia, ha già adottato ed approvato il piano paesaggistico per l'intero territorio regionale, senza peraltro ricorrere alla copianificazione congiunta, pure obbligatoria per i beni paesaggistici sottoposti a tutela. Si deve però comunicare che, a seguito del proficuo rapporto stabilito dall'attuale Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici con gli Uffici regionali, recentemente la Regione ha richiesto di attivare forme collaborative con la Direzione regionale. Nelle altre Regioni la copianificazione è già attiva, ovvero verrà riattivata, ad eccezione della Regione Molise. In ultimo si ricorda



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio Via di S. Michele, 22 00153 Roma

che le disposizioni vigenti riservano comunque ai Direttori regionali, la potestà di procedere alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni e/o aree e quindi di rinvenire misure che garantiscono una salvaguardia efficace del bene e/o dell'area, pur in carenza di piani paesaggistici aderenti al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questa potestà comunque mira alla tutela del paesaggio, sia che essa venga esercitata in sede di Commissione regionale, sia che la stessa venga autonomamente attivata ed esercitata ai sensi dell'articolo 138, comma 3. In merito si comunica che, a partire dal 2004 fino ad oggi, solo in pochissimi casi la Direzione generale competente prima e successivamente le Direzioni regionali ora competenti hanno ritenuto di dover ricorrere a tale strumento. La scelta operata nel territorio nazionale è infatti stata quella di procedere all'inserimento delle misure precettive nel piano paesaggistico redatto congiuntamente e determinato sulla base di protocolli di intesa e dei successivi disciplinari. E la scelta si rivela perfettamente coerente con lo spirito del Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha sempre favorito le forme collaborative e pattizie tra Regioni e Ministero ed ha ritenuto di dover estendere tale ottica collaborativa anche al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare laddove si proceda alla pianificazione paesaggistica congiunta per l'intero territorio regionale.

Procedura autorizzativa

(cfr. articolo 146, comma 6 e seguenti)

In applicazione del comma 6 i destinatari della delega da parte della Regione per l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione paesaggistica possono essere sia i Comuni che le Province. Nel caso che tale potere sia esercitato dagli "Enti Parco regionali", l'Ente Parco delegato, previo parere della Soprintendenza può anche procedere ad emanare un provvedimento dal contenuto plurimo che valga sia come nulla osta per la verifica del rispetto delle norme del Parco, che come autorizzazione paesaggistica. Laddove l'Ente Parco regionale non sia delegato, ovvero si tratti di un Ente Parco nazionale, lo stesso si esprime con un "atto autonomo", esclusivamente sulla materia di competenza. Ancora, sembra giusto rammentarlo, nel caso in cui un Ente Parco regionale o nazionale esprima un parere negativo, tale parere risulta nella maggioranza dei casi, preclusivo nel merito di eventuali valutazioni positive che possono essere espresse dagli organi ministeriali ai fini paesaggistici. Il parere negativo espresso dall'Ente Parco appare infatti garantire una efficace tutela del paesaggio sia in riferimento a quelle caratteristiche di restrittività che in genere connotano le norme relative ai Parchi, sia in riferimento alle norme contenute nei piani paesaggistici. D'altra parte il medesimo parere può essere utile ad evitare la realizzazione di interventi che si porrebbero in contrasto con le valutazioni che hanno dato luogo a dichiarazioni di notevole interesse pubblico, o comunque a provvedimenti di tutela di beni paesaggistici in attesa della cosiddetta vestizione dei vincoli.



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio Via di S. Michele, 22 00153 Roma

- In applicazione del comma 7, l'Autorità delegata alle competenze in materia di autorizzazione paesaggistica trasmette la documentazione alla Soprintendenza, corredata di un parere opportunamente motivato che dimostri come sia stata già compiuta una prima istruttoria. La Soprintendenza, nell'esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, deve motivarlo adeguatamente dimostrando di aver tenuto nel giusto conto la valutazione dell'Ente procedente, a prescindere dal contenuto positivo o negativo del proprio parere.
- In applicazione del comma 8, relativamente alla comunicazione del parere ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/90 si possono verificare le seguenti fattispecie:

a)Prima fattispecie

Nel caso in cui si determini un parere positivo del Comune e un parere positivo della Soprintendenza, sarà il Comune ad adottare, inviare e comunicare il provvedimento definitivo.

b) Seconda fattispecie

Nel caso in cui si determini un parere negativo del Comune e un parere negativo della Soprintendenza, sarà la Soprintendenza medesima a comunicare il preavviso di diniego di cui all'articolo 10 bis legge 241/90 e il Comune ad adottare, inviare e comunicare il provvedimento definitivo.

- c) Terza fattispecie: nel caso in cui si determini un parere positivo del Comune e un parere negativo della Soprintendenza sarà la Soprintendenza medesima a comunicare il preavviso di diniego di cui all'articolo 10 bis legge 241/90 e il Comune ad adottare, inviare e comunicare il provvedimento definitivo.
- La rilevante sostituzione del **comma 14** comporta che, a **partire dal 13/07/2011**, la nuova procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 debba essere applicata sia per le attività di coltivazione di cave e torbiere, che per le attività minerarie di ricerca e di estrazione incidenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. E' stata dunque stabilita l'esclusiva competenza di questo Ministero per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per le succitate attività. I pareri dovranno essere trasmessi direttamente alla Regione o all'Ente delegato che rilascia l'autorizzazione. Per quanto attiene alle autorizzazioni rilasciate precedentemente a tale data (13/07/2011) si applica la disciplina previgente, rimanendo le stesse soggette al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare. A riguardo si richiamano le puntuali indicazioni fornite nel parere dell'Ufficio legislativo, nonché il **contenuto dell'acclusa nota** n. 16791 del 05/08/2011 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine si pregano i Direttori regionali e gli uffici periferici in indirizzo, ognuno per la parte di competenza, di voler cortesemente assicurare la massima diffusione della presente:

a) presso le strutture regionali, comunali e provinciali

1



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio Via di S. Michele, 22 00153 Roma

- b) presso le Avvocature Distrettuali
- c) presso gli Organi di giustizia amministrativa
- d) presso le competenti Autorità giudiziarie in sede locale

Si confida nella corretta applicazione delle indicazioni fornite.

La presente viene inviata all'Avvocato Generale dello Stato con preghiera di cortese diffusione. Si ringraziano per l'attenzione i destinatari della presente.

Il Direttore Generale Arch. Antonia P. Recchia